



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 170/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii da Raffaele TAMBARO (cf: TMBRFL80B12F463P), nato a Montecchio Emilia (RE) il 12/02/1980 e residente a Cavriago (RE), via G. Rossini n. 7, presentato con l'assistenza dell'avv. Giovanni Zannetti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che dalla documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi) può ritenersi provato in capo al ricorrente, il quale svolge attività di piccolo imprenditore agricolo, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co. 1 let. d) ccii;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. TAMBARO per circa euro 270.000, accumulati per la gran parte nei confronti di Iren SpA per il mancato pagamento di servizi, oltre che nei confronti dell'istituto di credito mutuante;



rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili o mobili utilmente liquidabili;

rilevato ancora che il debitore ha in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza 31/12/2025) con retribuzione mensile pari a circa euro 930,00 (assoggettata a pignoramento), oltre ad essere titolare di un'impresa agricola dalla quale ha ritratto, nell'anno 2024, un reddito netto annuo di circa euro 19.000 (pari a circa euro 1.600 mensili);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e vive assieme alla moglie e ai due figli minorenni in un immobile condotto in locazione (canone corrisposto pari a circa euro 500 mensili);

che le spese medie mensili del nucleo familiare sono state indicate in circa euro 2.900, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che la retribuzione del ricorrente è stata oggetto di pignoramento;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

osservato che il reddito da lavoro dipendente del coniuge è di circa euro 600 mensili e che i coniugi percepiscono a titolo di assegno unico la somma mensile di euro 471;

rilevato che il debitore, tenuto conto del reddito del coniuge e dell'ammontare dell'assegno unico, ha chiesto che la parte del proprio reddito esclusa dalla procedura si quantificata in non meno di euro 1.940;

ritenuto che il saldo di euro 6,68 del n. 120280 al 06/10/2025 può essere lasciato nella disponibilità del ricorrente, stante l'esiguità dell'importo, non invece il saldo di euro 1.262,67 della carta Postepay evolution n. 5333171226392211, che dovrà essere acquisito alla procedura;

che l'autovettura Fiat Alfa 155 targata CS164MV immatricolata nel 2005, stante il suo esiguo valore e l'utilizzo che ne viene fatto, possa essere esclusa dalla liquidazione;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;



osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 20.182,32 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi, che nella specie non risultano;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. *I* Raffaele TAMBARO (cf: TMBRFL80B12F463P), nato a Montecchio Emilia (RE) il 12/02/1980 e residente a Cavriago (RE), via G. Rossini n. 7;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Giovanni Zannetti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura indicata in parte motiva e il saldo del c/c n. 120280, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.940;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;



IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 27/10/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Stefania Calo'

